



464/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79995 dalla
Sig.ra XX (c.f. OMISSIS),
nata a OMISSIS il OMISSIS, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Michele
Guzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dei legali in Roma, Via G.G. Belli n.27;

Contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29;

per l'accertamento dell'illegittimità delle
determinazioni assunte dall'INPS, in relazione alle

domande di riscatto e di ricongiunzione proposte dalla ricorrente, con conseguente accertamento del diritto a vedersi riconoscere un periodo maggiore complessivo a fini pensionistici, sia a titolo di riscatto del periodo di laurea, sia a titolo di ricongiunzione dei contributi versati;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Visto il verbale assunto all'udienza dell'11 aprile 2024, nel quale è stato concesso un rinvio all'udienza del 25 settembre 2024 con termine per note;

Udite le parti all'odierna udienza, l'Avv. Michele Guzzo per la ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

FATTO

1. La dr.ssa XX, dipendente di Roma Capitale dal 22 aprile 1992, aveva inoltrato all'INPDAP - per il tramite del Dipartimento Personale - la domanda (in data 22 luglio 1992) di riscatto della Laurea in Sociologia di 4 anni (iscrizione con inizio corso dal 1 novembre 1981 e conseguita in data 4 luglio 1988) e il mese successivo (in data 18 agosto 1992) aveva trasmesso la domanda di ricongiunzione contributiva ex art. 2 della L. 29/79 in relazione al periodo - dal 15 ottobre 1985

al 21 aprile 1992 - lavorato presso Alitalia S.p.A.
per 6 anni, 6 mesi e 6 giorni.

Dopo numerosi solleciti, richieste documentali,
interlocuzioni fra le amministrazioni e
determinazioni -alcune delle quali annullate-, tutte
dettagliate in atti, l'Istituto, allora INPDAP,
quanto al riscatto del titolo di studio aveva concluso
il procedimento con il decreto n. DT00720050005469
del 19 aprile 2011 (riscatto di 4 anni dal 4-7-1988
a ritroso al 5-7-1984), cui era seguito il versamento
da parte dell'interessata del contributo richiesto in
relazione al periodo da riscattare (pari ad €
5.420,67), calcolato in 4 anni a decorrere indietro
dal conseguimento del titolo.

In relazione al ricongiungimento di periodi
lavorativi, l'INPS solo in data 25 ottobre 2022 aveva
concluso l'iter procedimentale della domanda del
1992, con il decreto di ricongiunzione
DTD011202200027482, limitando la ricongiunzione a
soli 3 anni, 9 mesi e 15 giorni per sovrapposizione
con il riscatto della laurea già intervenuto. Il
provvedimento di ricongiunzione dei contributi ex
art.2 L.29/1979 è stato perciò definito dall'INPS,
escludendo dalla ricongiunzione i periodi già

riscattati a titolo oneroso per il corso di laurea. Previa diffida non riscontrata, l'interessata ha proposto l'odierno ricorso, al fine di vedersi riconoscere il riscatto del corso di laurea limitatamente a 3 anni, 11 mesi e 13 giorni (1° novembre 1981 - 14 ottobre 1985), cioè dalla data di iscrizione fino alla concorrenza del periodo lavorativo presso terzi (dal 15 ottobre 1985 al 21 aprile 1992), al fine di vedere incrementata la propria anzianità contributiva per complessivi 10 anni, 5 mesi e 19 giorni, in luogo dei 7 anni, 9 mesi e 15 giorni riconosciuti dall'INPS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La motivazione a sostegno, addotta dalla ricorrente, attiene alla "Violazione e falsa applicazione dell'art.13 comma 2 del DPR 1092/73; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 184/1997; Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, erroneità, difetto di motivazione".

2. L'INPS si è costituito, sostenendo quanto segue. Ha evidenziato che la domanda di riscatto è del 1992, è stata definita il 19 aprile 2011, per il periodo dal 05.07.1984 al 4.07.1988, cioè 4 anni conteggiati

indietro dalla data del diploma di laurea, e perfezionata con il pagamento integrale dell'onere terminato ad aprile 2019, esaurito il piano d'ammortamento.

Ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, è stata applicata la norma vigente all'epoca della presentazione della domanda, nello specifico l'art. 69 del RDL n. 680/1938 (Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 09 gennaio 1938, n. 41: Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), che prevedeva che *"gli impiegati iscritti alla Cassa di Previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. La durata legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conseguimento della laurea equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei utili agli effetti del presente ordinamento"*. Perciò il calcolo degli anni ammessi a

riscatto è stato effettuato a ritroso dalla data del conseguimento del titolo di studio. L'INPS ha sottolineato d'altronde che, anche in base anche alla circolare ex Inpdap n. 12/1999, le domande di riscatto presentate prima del 12/7/1997 e ancora da definire dovevano essere lavorate secondo le disposizioni di legge all'epoca vigenti, cioè l'art. 69 su citato. L'INPS ha ricordato, inoltre, che è esclusa la facoltà di rinunciare ai periodi riscattati dopo l'integrale pagamento dell'onere e il conseguente accredito in posizione assicurativa (messaggio 13 febbraio 2014, n. 2547) e quindi che il provvedimento non può essere oggetto di revoca o modifica.

In ordine alla ricongiunzione, l'INPS ha attestato che la ricorrente ha effettuato i versamenti sul FPLD dal 1985 al 1992 e che la domanda del 1992 è stata definita in data 25 ottobre 2022 dagli uffici competenti, ma essendo esaurito il pagamento del riscatto della laurea, la ricongiunzione ha valorizzato solo i periodi non coperti da contribuzione. Al riguardo, l'INPS ha evidenziato che la lamentata sovrapposizione temporale tra il riscatto già accettato e la ricongiunzione che era in corso di definizione, è stata inoltrata ben oltre il

termine di 10 anni, limite massimo previsto dall'Istituto per l'eventuale riesame di provvedimenti consolidati.

Ha riferito che la Sede amministrativa competente, secondo il criterio cronologico delle date di presentazione delle istanze, ha definito il riscatto in data 19/04/2011 senza tenere conto delle sovrapposizioni dei periodi coperti nel FPLD dell'AGO e successivamente ha limitato il periodo ammesso a ricongiunzione. L'INPS ha messo in luce che le sedi devono verificare eventuali contemporaneità tra i periodi di studio universitari e i periodi di attività lavorativa che hanno dato luogo ad iscrizione nel FPLD dell'AGO.

Ha richiamato infine, in tema di riscatto di corsi di laurea, quanto disposto per le domande di riscatto della laurea presentate dal 12.7.1997, per le quali l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 184/1997 prevede che i periodi richiesti a riscatto non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nell'art. 2, comma 1 del citato d.lgs.n.184/97 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, Gestione separata di cui all'art.2, co.26 della Legge n. 335/1995). A tal fine, la circolare ex Inpdap n. 12/1999 richiama l'opportunità di acquisire apposita autocertificazione dell'interessato; in assenza di tale autocertificazione gli operatori delle strutture potranno accertare la "scopertura" del periodo attraverso la consultazione degli archivi informatici dell'Istituto.

3. All'udienza dell'11 aprile 2024, è stato accordato -con rinvio a verbale all'odierna udienza, un termine per note, da depositare entro 15 giorni per il ricorrente ed entro 10 giorni per l'INPS, per approfondire la questione dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 69 del R.D.L. 680 del 1938 alla luce delle modifiche del 1997 e per meglio argomentare sulla richiesta di parte ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 stesso per la diversità di trattamento dei dipendenti degli enti locali, all'interno quindi della medesima categoria, a

seconda della data di presentazione della domanda.

4. Con note del 9 settembre, l'avvocato della ricorrente ha ribadito il grave pregiudizio subito dalla ricorrente in ragione a suo avviso della erronea istruttoria delle domande di riscatto e di ricongiunzione. Ha analizzato la normativa applicata dall'INPS sotto l'ottica dei profili di incostituzionalità, al fine di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, anche tenendo conto delle modifiche legislative medio tempore intervenute, in combinato disposto con la disciplina transitoria prevista al momento dell'introduzione del d.lgs. n.184/1997.

Ha soprattutto posto in luce che la disciplina transitoria fissata nell'art.9 del medesimo d.lgs. 184/97 continuava a prevedere l'assoggettamento al più sfavorevole metodo di calcolo previgente (quindi a ritroso dalla data del conseguimento) solamente per le domande presentate prima del 12-7-1997 e quindi che, a fronte di identiche ed omogenee situazioni, il mero dato temporale connesso con il momento della presentazione della domanda determina l'applicabilità di una disciplina più o meno favorevole per la medesima categoria di dipendenti. E cioè,

considerando il dies a quo dal conseguimento per i dipendenti degli enti locali fino al 1997 (ex R.D.L. 680/1938), ovvero dall'iscrizione (d.lgs. 184/97 che ha disciplinato il riscatto del titolo di studio per i dipendenti degli enti locali in modo uniforme agli impiegati dello Stato per i quali l'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che la decorrenza della durata legale del corso ai fini del riscatto sia calcolata dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione). Ha messo in luce, comunque, la violazione dell'art.69 del RDL 680/38, trattandosi di un periodo che era coperto da contribuzione, atteso che già il RDL citato prevedeva l'impossibilità di riscatto del periodo di studi laddove già coperto da contribuzione, come poi ribadito da all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n.184/1997. La sede INPS, a prescindere dal dies a quo di riferimento, invece ha di fatto definito il riscatto in data 19/04/2011 senza tenere conto delle sovrapposizioni, di cui ovviamente era a conoscenza, dei periodi coperti nel FPLD dell'AGO e successivamente limitato il periodo ammesso a ricongiunzione, mentre secondo parte attrice l'INPS avrebbe dovuto operare la ricongiunzione per l'intero periodo lavorato presso Alitalia (15 ottobre 1985 -

21 aprile 1992), con slittamento del calcolo a ritroso dei quattro anni del corso di studio riscattabili al periodo 14 ottobre 1985 - 1 novembre 1981, essendo questo l'unico periodo non coperto già da contribuzione. L'unica conclusione costituzionalmente orientata secondo la difesa attorea sarebbe il calcolo del termine a ritroso dal conseguimento della Laurea laddove e/o fino a che non vi siano altre periodi utili coperti da contribuzione ovvero, nel caso (come quello di specie) in cui vi siano periodi ulteriori contemporanei al periodo di conseguimento della Laurea, dal primo periodo utile non coperto da contribuzione e continuativo, in quanto la diversa modalità di calcolo deve assicurare comunque lo stesso beneficio.

Diversamente, conclude la difesa della ricorrente, ritenere che il calcolo a ritroso debba avvenire dalla data di conseguimento della Laurea anche nel caso in cui vi siano periodi utili sovrapponibili, avrebbe quale effetto quello di escludere del tutto il beneficio, ovvero la stessa possibilità di riscattare gli anni di studio universitari. Fa quindi notare nuovamente che il sistema di calcolo a ritroso previsto per il solo personale degli Enti locali è

stato successivamente abbandonato mediante le riforme legislative introdotte al fine di armonizzare i diversi sistemi pensionistici.

In via subordinata, ha ribadito l'istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 69, ultimo comma del RDL 680 del 1938 avendo appreso solo dalle memorie di costituzione dell'INPS l'applicazione alla fattispecie dell'art. 69 stesso, aggiungendo il riferimento anche al regime transitorio di cui all'art.9, chiesta alla precedente udienza, del d.lgs. n.184 del 1997 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché per violazione dei principi costituzionali di adeguatezza e ragionevolezza. Difatti a suo avviso, la disparità di trattamento che in questa sede si lamenta non attiene alla diversità di disciplina prevista per i dipendenti locali e per i dipendenti pubblici (che la Corte costituzionale - sentenza n.73/1979 ; ordinanza n.334/1999- ha ritenuto legittima), bensì a quella determinatasi all'interno dell'unica categoria di dipendenti degli Enti Locali, sussistendo infatti una irragionevole ed irrazionale disparità di trattamento nella gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione proposte tra coloro che hanno

presentato domanda prima del 12.7.97 o dopo il 12.7.97 i quali, pur nella identità delle situazioni, vedono computarsi gli anni in maniera diversa e, oggettivamente, peggiore.

5. All'odierna udienza l'Avv. Guzzo ha insistito per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma transitoria in argomento, mentre l'Avvocato dell'INPS si è riportato alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna controversia riguarda il riscatto di laurea a fini pensionistici e il ricongiungimento di periodi lavorativi, in parte sovrapposti, rivendicato complessivamente per un numero di anni maggiore di quanto riconosciuto dall'INPS.

8. In primo luogo, occorre sottolineare che uno dei vincoli imposti dal riscatto della laurea (e per tutti gli altri contributi da riscatto) è che il periodo che si intende riscattare non sia già coperto da contribuzione obbligatoria.

8.1. Nell'odierna fattispecie, il conseguimento

della laurea è avvenuto mentre già l'interessata era in attività di servizio, per un periodo in parte coperto da contribuzione obbligatoria. Tale circostanza, nonostante le domande di riscatto e ricongiunzione fossero sostanzialmente coeve (entrambe del 1992), non è stata subito attenzionata dall'Istituto previdenziale, che non avrebbe potuto ammettere a riscatto della laurea il periodo già coperto dai contributi versati in uno degli altri regimi previdenziali, secondo il dettato già indicato dalla normativa che *ratione temporis* risulta applicabile alla fattispecie e cioè l'art. 69, comma 3, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 41, principio immanente ribadito anche nella disciplina successiva armonizzata.

8.2. In sostanza, il regime del riscatto del corso di studi universitari per il personale degli enti locali era disciplinato dal RDL 680/1938, art. 69, che fissava il calcolo dal conseguimento della laurea specificando la non sovrapposizione con periodi già coperti da contribuzione. L'art. 69 prevedeva difatti che, ai fini del relativo riscatto, la durata legale dei corsi universitari andasse

computata in modo continuativo, muovendo a ritroso dalla data di conseguimento della laurea, con eventuale riduzione dei periodi corrispondenti ad altri servizi contemporanei utili a fini pensionistici. Diversamente per il personale civile dello Stato, in base all'art.13 del DPR 1092/1973, il calcolo degli anni del corso di laurea da riscattare decorre dall'immatricolazione, sempre senza sovrapposizione con altri periodi.

Successivamente, il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 ha armonizzato la disciplina in materia, prevedendo all'art. 2 che il calcolo per il riscatto del corso di laurea dovesse decorrere dall'immatricolazione, implicitamente abrogando la precedente regola, in base all'art. 10 del decreto legislativo medesimo in quanto in contrasto o, comunque, incompatibile con la nuova disciplina della materia. Ma ha disposto all'art. 9 che le domande anteriori al 1997 restassero regolamentate dalla previgente disciplina. La norma transitoria di cui all'art. 9 suddetto, ha previsto che *"nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a*

quella di entrata in vigore del decreto medesimo". Il caso che qui ci occupa quindi ricade nell'ambito applicativo del comma 3 dell'art. 69, R.D.L. n. 680 del 1938, ad esso non estendendosi invece la diversa normativa sopravvenuta, per effetto proprio della norma transitoria, essendo la domanda di riscatto presentata ante 1997.

8.3. Come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n.73/1979 aveva già affermato, in relazione a correlata questione, che "Le due norme ordinarie messe a raffronto - l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora sostituito dall'analoga norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") e l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - dettano indubbiamente una diversa disciplina in materia di calcolo del periodo universitario di studi riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza. Ma, a parte il rilievo che dette norme si riferiscono a dipendenti pubblici i cui trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti aspetti diversa e quindi difficilmente comparabile, va

escluso che l'una o l'altra norma abbia intenti ed effetti discriminatori, ovvero sia irrazionale. Infatti, entrambi i criteri di calcolo del periodo di studi universitari posti dalle due norme sono del tutto ragionevoli ed entrambi idonei a risultare, nella concreta applicazione, più o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari. Ne consegue che, mancando ogni intento ed effetto discriminatorio e potendo derivare in concreto eventuali differenze di trattamento solo da particolari circostanze di fatto, la questione deve essere ritenuta non fondata".

Successivamente la Consulta (Corte costituzionale ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003 n.121/2003) si è così espressa sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 terzo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680: "Alla luce dei principi sui diritti alla assistenza e alla previdenza sociale affermati nell'art. 38 della Costituzione, il legislatore, in materia di anzianità convenzionale quale quella derivante dal riscatto degli studi universitari ai fini di pensione, ha

un'ampia discrezionalità con il solo limite della non arbitrarietà, che non è stato violato dalla normativa censurata (art. 69, comma 3, del RDL n. 680/1938). Non può contrastare con il principio di uguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La continuità calcolata a ritroso, che in un singolo caso, come quello di specie, risulti più svantaggiosa della continuità calcolata in avanti, costituisce un inconveniente di mero fatto che, come tale, è irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità di una norma". Quindi, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del RDL n. 680/1938.

Ciò posto, il legislatore nel tempo ha disciplinato diversamente la facoltà di riscatto e se avesse voluto un'armonizzazione retroattiva lo avrebbe espressamente disposto, non dettando la disciplina transitoria qui in analisi.

D'altronde, in astratto non è detto che il calcolo a ritroso debba sempre essere sfavorevole al soggetto,

sia considerando la decorrenza sia valutando il correlato onere. Al riguardo difatti l'interessato può prima iniziare a lavorare ed iscriversi successivamente ad un corso di laurea (che magari non sarebbe riscattabile complessivamente perché sovrapposto ad un periodo contributivo), ma conseguire la laurea dopo aver terminato la precedente attività lavorativa ed infine poi accedere ad un nuovo posto di dipendente pubblico per il cui accesso è prevista laurea: perciò le tempistiche soggettive non possono influenzare una scelta oggettiva del legislatore, anche diversa nel tempo. In sostanza, la sovrapposizione, o una elaborazione di fatto meno vantaggiosa, potrebbe verificarsi anche con il calcolo a decorrere dall'immatricolazione. Senza contare infine che la data di presentazione della domanda ha riflessi anche sulla retribuzione presa a parametro per il calcolo dell'onere.

Quindi non si rileva alcuna discriminazione astratta, ma si tratta di una regola ragionevole scelta dal legislatore, mutata nel tempo in sede di armonizzazione.

La disciplina transitoria ha un senso, proprio in quanto mutata la regola, ed è introdotta dal

legislatore al fine di non ingenerare modifiche dopo la presentazione di una domanda di riscatto in base a determinate regole previgenti, per la certezza dei rapporti giuridici.

Le dissertazioni in ordine alla lettura costituzionalmente orientata da parte della difesa del ricorrente, se pur suggestive, non possono essere condivise, in quanto, alla luce di quanto su argomentato, proprio per garantire una regola uniforme per i dipendenti, la regola stessa non può essere rielaborata *ad personam* ed il conteggio effettuato in modo da ottenere, a seconda del *dies a quo* (qui preteso addirittura a decorrere dalla scopertura dei contributi lavorativi) ritenuto esplicativo di effetti più favorevoli.

8.4. Per quanto fin qui dedotto ed argomentato, non si rinviene la rilevanza della questione per la risoluzione del giudizio in corso e la sua non manifesta infondatezza, ai fini della questione di legittimità costituzionale chiesta in subordine nelle note autorizzate.

9. Tuttavia, pur non essendo oggetto della domanda, occorre rilevare che l'INPS ha errato nelle determinazioni del caso, avendo violato la

disposizione dell'art. 67, cioè la valutazione della contemporaneità con altri servizi utili, di cui era a conoscenza, sia per coeva istanza dell'interessata, sia per informazioni contributive AGO comunque in possesso dell'Ente previdenziale, non potendo imputare all'interessata il notevole lasso temporale impiegato dall'INPDAP-INPS per la definizione delle procedure, ai fini dell'eventuale riesame.

Il riscatto della laurea - oneroso- doveva essere limitato ad 1 anno, 3 mesi e 9 giorni, muovendo dal conseguimento, in base alla norma transitoria, ed escludendo le sovrapposizioni (previsione immutata nel tempo proprio al fine di scongiurare per il medesimo periodo una doppia indebita contribuzione).

A tale periodo andava aggiunto quello di cui al ricongiungimento non oneroso coperto già dai contributi versati, per 6 anni 6 mesi e 6 giorni, per un totale comunque di 7 anni, 9 mesi e 15 giorni, in sostanza quanto riconosciuto a fini pensionistici dall'INPS, considerando tuttavia l'onere del riscatto già pagato, quale indebito nella parte eccedente.

10. Il ricorso è pertanto rigettato.

11. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda, per le tempistiche e per le discrasie

lavorative dell'INPS relative alle domande
dell'interessata. Nulla per le spese del giudizio
stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso, con le precisazioni di cui in
motivazione relative all'onere versato per il
riscatto della laurea. Spese compensate. Nulla per le
spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25
settembre 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
08.10.2024 10:40:01
GMT+02:00